

**FABRE relatore.** La maggioranza dell'ufficio non trovò nella legge la necessità che le due sezioni avessero a costituirsi, atteso il numero degli elettori votanti legalmente per procedere all'elezione.

Il fatto della divisione in due sezioni non è che un fatto materiale: se non vi fosse la divisione, qualunque sia il numero degli elettori intervenuti, noi saremo almeno tutti di accordo che sarebbe valida l'elezione. Ma se gli elettori d'una delle sezioni non sono intervenuti, ciò fece che il numero totale degli intervenuti fu ristretto in una sola sezione; ma nella legge non si trova prescrizione alcuna, per cui la votazione fatta dagli elettori di una sola sezione debba dirsi nulla.

**BUNIVA (1).** Prego il sig. relatore a voler dire alla Camera se risulta dal verbale che le liste elettorali siano state pubblicate, perchè nel caso in cui mancassero le prove della forma della pubblicazione delle liste elettorali, non potrebbe poi darsi che vi sia stata colpa per parte degli elettori se non si sono trovati presenti nel giorno della votazione; viceversa se risultasse che le liste elettorali siano state pubblicate, allora la colpa sarebbe degli elettori.

**FABRE relatore.** Fu riconosciuto e risulta dal verbale che nella sala esisteva affissa la lista degli elettori di tutto il collegio, onde fu adempiuta la prescrizione della legge.

**SINEO.** Credo che la Camera conosca ciò che prescrive la legge elettorale nei collegi di più sezioni. Lo squittinio si fa in ambe le sezioni, e se ne dichiara il risultato mediante verbale.

Il presidente della prima sezione, appena steso il verbale del suo ufficio, lo comunica all'ufficio della seconda, e quivi si procede alla ricognizione generale della votazione. Ove il risultato non sia definitivo, si deve allora procedere ad una seconda convocazione. Ora la convocazione per le adunanze successive del collegio, e conseguentemente di caduna sezione deve essere fatta dalle sezioni stesse, perchè il Re convoca i collegi e li convoca pel giorno determinato in cui si debbono principiare le operazioni.

Le convocazioni successive debbono esser fatte per deliberazione delle sezioni stesse. Ora la sezione seconda nella quale erasi trovato un numero sufficiente di elettori per costituire l'ufficio, si è convocata, e si è convocata nel giorno successivo; ma la prima sezione nol fu, perchè, come diceva il relatore della Commissione, non poteva esserlo; quindi più della metà degli elettori non fu convocata. La sezione prima è sempre più numerosa, quindi come mai si può dire che questa operazione sia stata regolare? Bisogna però osservare che non sempre si richiede l'intervento di tutti gli elettori; anzi la legge si contenta di un numero di elettori indeterminato, e così, ancorchè sia minore in confronto del numero totale degli iscritti; la legge vuole che tutti gl'iscritti sieno regolarmente convocati; bisogna che siano tutti convocati dal Re per la prima adunanza e dalle sezioni stesse per la seconda. Ma in questo caso la sezione non avendo potuto convocarsi da sé, bisogna ricorrere al potere primiero, e promuovere una nuova convocazione.

*Alcune voci.* Ai voti!

**CASSINIS.** Per decidere questa questione convien vedere se dalle sezioni o dal collegio emerge l'elezione. Se emerge dal collegio, tocca a questo di chiedere la divisione in due sezioni per puro comodo degli elettori. Ora, posto che l'elezione emerga dal collegio, il collegio fu esso convocato?

Lo fu senza dubbio; e furono fatte le divisioni prescritte,

vale a dire furono convocate le sezioni; e se il numero di cui era composta la prima sezione non si presentò, e comparve la seconda, diremo noi che il collegio non fu radunato? sarebbe assurdo; fu radunato e lo fu nella seconda sezione. Si disse che non essendosi la prima sezione presentata alla prima elezione, dovea di nuovo essere convocata. Se ella fosse comparsa, da chi doveva essere convocata? Dal presidente. Ella non comparve, si doveva dunque convocare *a priori*, cioè dal principio, vale a dire doveva ritornare al Re, il quale riconvocasse il collegio. Ma io dico che la seconda convocazione non si ha da fare che dal presidente. La prima non ha riuscito, ma la divisione in sezione non è che un fatto materiale; il collegio era rappresentato legittimamente e non avevasi a privare del loro diritto quelli che si erano presentati.

**IL PRESIDENTE** mette ai voti le conclusioni dell'ufficio.

(Sono approvate).

**ALBINI relatore del II ufficio.** Il quinto collegio di Torino aveva elettori iscritti 497. Perciò fu diviso in due sezioni; la prima era composta di 280, l'altra del restante numero. I votanti furono 116 nella prima, e nella seconda 60.

Nella prima votazione il maggior Radice ottenne voti 135, ed il conte di Revel 90.

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza assoluta, si venne ad una seconda votazione in cui il maggiore Radice otteneva voti 111, ed il conte di Revel 75, e per conseguenza il maggior Radice veniva proclamato deputato.

Se non che fu fatta una protesta da 18 elettori, con cui si diceva che essi non credevano fosse il caso di riconvocare il collegio perchè il maggior Radice essendo stato nominato incaricato per una missione diplomatica all'estero temporaria, per la quale non ebbe che una semplice indennità, non era il caso di riconvocare il collegio, tanto più che l'istesso maggior Radice dichiarava di aver diritto alla qualità di deputato.

Questa protesta però, secondo il parere del secondo ufficio, non costituendo argomento d'infirmità dell'elezione succeduta, e d'altronde riconoscendo la votazione in tutte le sue parti regolare, esso ne propone alla Camera l'approvazione.

**IL MINISTRO DELL'INTERNO.** Ho domandata la parola unicamente per dire alla Camera il perchè siasi convocato di nuovo il quinto collegio di Torino, già rappresentato nel Parlamento dal maggior Radice. Ed è che qualunque siano state le dichiarazioni fatte dal Ministero all'epoca delle verificazioni dei poteri, la prima volta che fu eletto il maggior Radice, che cioè allora la missione affidatagli era solo temporaria e non aveva stipendio fisso, per cui non potesse cessare dalla carica di deputato, avvenne di poi ch'esso presentava le sue credenziali alla dieta di Francoforte, come risulta ed ufficialmente venne pubblicato nei giornali. Per tal modo la sua missione cesserà di essere puramente temporaria.

D'altronde s'aggiunge che egli stesso richiedeva che si potesse ben mente che lo stipendio suo era fisso a 24,000 fr., ed avea data da quell'epoca in cui era stato nominato. Ciò richiedeva per quindi poter regolare, in caso di ritirata, la sua pensione di giubilazione. Tali fatti hanno dimostrato che il maggior Radice copriva una carica con stipendio fisso e che conseguentemente doveva essere soggetto alle rielezioni. Pertanto il ministro dell'interno ha creduto di dover di nuovo convocare il collegio elettorale.

**IL PRESIDENTE.** Se non vi è osservazione in contrario metto ai voti l'approvazione dell'elezione del maggior Evasio Radice.

(È approvata).

(Tutti i ministri lasciano il loro banco).

**ALBINI relatore.** Collegio di Lanusei. Iscritti 239, vo-

(1) La Concordia attribuisce questa osservazione al deputato Bunico